



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0500 del 26/06/2019

Oggetto: LLPP EDP 2017/112 INTERVENTI DI RECUPERO E DI RESTAURO DELLO STADIO SILVIO APPIANI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 500.000,00 (CUP: H99D17001810004 - CIG: 7951876FA6). REVOCA DETERMINAZIONE N. 2019/57/0293 DEL 17/04/2019 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici

PREMESSO che

- con delibera di G.C. n. 144 del 12/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di recupero e di restauro dello stadio Silvio Appiani", dell'importo complessivo di € 500.000,00, da finanziarsi con mutuo del Credito Sportivo pos. int. 3/2017 (giusta nota del Settore risorse fin. 444309 del 18/12/2017);
- con determinazione n. 2019/57/0293 del 17/04/2019 sono state stabilite le modalità di scelta del contraente indicando di procedere con procedura negoziata previa indagine di mercato al fine di individuare i 20 operatori economici da invitare;

CONSIDERATO che in data 18/04/2019 è entrato in vigore il cosiddetto "Decreto Sblocca cantieri" (D.L. n. 32/2019) che per i lavori di importo superiore ad € 200.000,00, come quello di che trattasi, ha previsto per la scelta del contraente modalità diverse da quelle definite dalla succitata determinazione e, pertanto, non si è dato seguito all'indagine di mercato;

PRESO ATTO che la Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 ha diversificato, per i lavori, le modalità per individuare il contraente, secondo ulteriori e diverse fasce di importo;

RITENUTO a questo punto annullare la determinazione di cui sopra riproponendone i contenuti adeguandola al nuovo quadro normativo;

RILEVATO che ai fini dell'individuazione delle categorie di cui all'art. 79, comma 16 DPR 207/2010, sebbene le lavorazioni siano riferibili alle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 nelle percentuali previste per richiedere la qualificazione nella sola categoria OG11, stante la declaratoria della stessa riportata nell'allegato A al DPR 207/2010, non sussistono i presupposti per definire tali lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria, in quanto gli impianti tecnologici sono eseguibili separatamente;

CONSTATATA la necessità di riapprovare l'elaborato "Capitolato Speciale d'appalto" nonché lo "schema di contratto" approvato con la delibera sopra citata in quanto il primo riporta errori materiali nel testo e il secondo deve essere adeguato alla Legge n. 55/2019;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

RITENUTO di disporre per l'affidamento dei lavori di che trattasi con procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. *“previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”* e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- arch. Stefano Benvegnù, Funzionario Tecnico P.O., quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2019/144);
- ing. Claudio Rossi, Funzionario Tecnico P.O., quale direttore dei lavori;
- geom. Sandro Cecchinato, istr. Geometra, quale direttore operativo;

PRESO ATTO, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Sblocca cantieri”, così come convertito con L. n. 55/2019, e della Legge Comunitaria 2019 (L. n. 37/2019) lo schema di contratto, approvato con delibera di G.C. n. 144 del 12/03/2019, deve essere riapprovato;

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 432.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 35,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione n. 2019/57/0293 del 17/04/2019;
2. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Interventi di recupero e di restauro dello stadio Silvio Appiani";
3. di riapprovare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto per quanto riportato in premessa;
4. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 144/2019 e integrati con il presente atto) ed in particolare:
 - l'importo lavori di € 432.000,00 viene scisso in €423.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 9.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
5. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c-bis) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
6. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito <http://www.padovanet.it> di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4;
7. che relativamente alle opere da eseguire:
 - la categoria prevalente è OG1 – importo lavori € 206.571,67;
 - la categoria scorporabile è OS3 – importo lavori € 52.861,43 [art. 1, comma 2, lett. d) - D.M. 37/2008]
 - la categoria scorporabile è OS28 – importo lavori € 111.808,94 [art. 1, comma 2, lett. c), e) - D.M. 37/2008]
 - la categoria scorporabile è OS30 – importo lavori € 60.757,96 [art. 1, comma 2, lett. a) - D.M. 37/2008]

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

- non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni rientranti nella categoria OS30, così come stabilito all'art. 1, c. 2 del DM . 248/2016, in quanto trattasi di lavorazioni definite all'art. 2 del medesimo D.M. in attuazione dell'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/11;
 - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, con la precisazione che la categoria scorporabile OS30 (rientrante nell'elenco delle opere di cui all'art. 2 D.M. Infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n. 248), è subappaltabile nel limite massimo del 30 per cento dell'importo della categoria stessa (ai sensi dell'art. 105, c. 5, D.lgs. 50/16); il predetto limite di subappaltabilità della categoria OS30, non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16 (30% dell'importo complessivo del contratto), come previsto dall'art. 1, c. 2, D.M. 248/17;
8. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 9. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle

- eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'art. 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
10. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;
 11. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
 12. che l'opera è appaltabile;
 13. che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 14. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:
 - arch. Stefano Benvegnù quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - ing. Claudio Rossi, Funzionario Tecnico P.O., quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
 - geom. Sandro Cecchinato, istr. Geometra, quale direttore operativo
 15. di ridurre l'impegno 2019/4198/2 assunto con determinazione n. n. 2019/57/0293 del 17/04/2019 a favore dell'ANAC;
 16. di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22318940 ad oggetto "Interventi di recupero e di restauro dello stadio Silvio Appiani" del Bilancio di Previsione 2019 - Classificazione di bilancio U.06.01.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.016 – prenotazione n. 2019/4198/00 (deliberazione G.C. n. 144/2019) (vincolo 2019AVM06) - mutuo del Credito Sportivo pos. int. 3/2017.

26/06/2019

Il Responsabile del Servizio Edilizia.
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.06.01.2.02	22318940	U.2.02.01.09.016	225,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	201901178	2019000419803

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

27/06/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa